



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladodici e questo giorno sedici del mese di novembre, dalle ore 11,00 alle ore 14,00, nella sala giunta, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

PRESIEDE il Sindaco Sig. Andrea Campinoti

SONO PRESENTI gli Assessori Sig.ri: Francesco Betti – Francesco Dei - Giacomo Cucini -
Denise Bagnoli

NESSUNO E' ASSENTE

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Ferdinando Ferrini, incaricato della redazione del presente verbale

DELIBERAZIONE

N. **205**

del

16.11.2012

OGGETTO: UFFICI E SERVIZI COMUNALI – Albo Pretorio on line – Istituzione organizzazione e gestione – Approvazione regolamento.

La presente deliberazione:

- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
- viene comunicata, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, al Prefetto (art. 135, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

COPIES
1980

OGGETTO: UFFICI E SERVIZI COMUNALI – Albo Pretorio on line – Istituzione organizzazione e gestione – Approvazione regolamento.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: “UFFICI E SERVIZI COMUNALI – Albo Pretorio on line – Istituzione organizzazione e gestione – Approvazione regolamento.”;

VISTO l' allegato parere favorevole espresso ai sensi dell' Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

CONSIDERATO:

CHE dal 1° gennaio 2011, tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, devono essere pubblicati nel sito internet del Comune Sezione Albo Pretorio on line, restandovi per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti;

CHE solo la pubblicazione nel sito internet del Comune, ha valore di legge e che dalla stessa “pubblicazione on line” decoreranno i termini di legge, compresi quelli previsti per impugnare gli atti;

CHE le pubblicazioni in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale;

CHE il Comune di Certaldo ha istituito l'albo pretorio on line dal 01/01/2011 prevedendo a tal fine un'apposita sezione accessibile dal sito web del Comune all'indirizzo : www.comune.certaldo.fi.it;

VISTO che al fine di consentire la corretta gestione dell'Albo pretorio on line accessibile mediante il sito web dell'Amministrazione, è opportuno disciplinare con apposita regolamentazione le modalità di gestione del suddetto Albo pretorio on line;

DELIBERA

1) di approvare il seguente Regolamento per la gestione dell'Albo Pretorio on line:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione e la gestione dell'Albo pretorio online (di seguito per brevità “Albo online”) del Comune di Certaldo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 54, comma 4-bis del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.



2. Il servizio per la tenuta dell'Albo online sostituisce il servizio reso mediante l'affissione di atti cartacei negli spazi dell'Albo pretorio cartaceo.

Art. 2 - Istituzione e struttura dell'Albo online

- L'Albo online è istituito con il presente Regolamento ed è costituito da un'area del sito web istituzionale dell'Amministrazione, reperibile all'indirizzo www.comune.certaldo.fi.it denominata "Albo pretorio online" in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione o da soggetti terzi, per le finalità individuate nell'articolo 3 del presente Regolamento.
- L'Albo online è accessibile agli utenti mediante un link presente nella homepage del sito web istituzionale dell'Amministrazione.
- Al fine di facilitare l'accessibilità, l'Albo online è suddiviso in sezioni e sotto-sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di atti pubblicati. La sua struttura, le dimensioni e la disposizione, nonché le modalità di accesso, sono tali da consentire un'agevole e integrale conoscenza dell'intero contenuto dei documenti pubblicati.
- Il sito web istituzionale dell'Amministrazione soddisfa i requisiti tecnici e giuridici imposti dalla normativa vigente in materia di accessibilità e usabilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni. L'Albo online, pertanto, essendo attivato nel suo ambito, garantisce a tutti, anche alle persone diversamente abili, l'accesso e la consultazione dei documenti in esso pubblicati.
- Nell'ottica dei principi di semplificazione, trasparenza e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, l'Amministrazione in associazione con altri enti locali può istituire un albo pretorio online unico, strutturato in sezioni e sotto-sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di atti pubblicati, su cui pubblicare gli atti e provvedimenti che necessitano di ampia diffusione territoriale.
- Presso gli uffici dell'Amministrazione è allestito un servizio per l'accesso assistito all'Albo online, fruibile da chi, per qualunque motivo, non ha la capacità o gli strumenti per consultarlo autonomamente.

Art. 3 – Funzione dell'Albo online

- La pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell'Albo online è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.). Sono soggetti, quindi, alla pubblicazione all'Albo online tutti gli atti e i documenti per i quali la legge o il presente Regolamento ne prevedano l'adempimento. Tali atti possono essere interni all'Amministrazione, provenire da enti esterni oppure da soggetti privati.
- Non sono soggetti alla pubblicazione all'Albo online gli atti e i documenti per i quali l'adempimento non produce effetti legali. La pubblicità da eseguire in osservanza del principio di trasparenza amministrativa e del diritto di informazione relativamente alle attività e ai servizi della pubblica amministrazione è garantita in altre sezioni del sito web istituzionale dell'Amministrazione ed eventualmente anche mediante affissione, in forma cartacea, in appositi spazi informativi.
- Nell'allegato A al presente Regolamento, sono elencati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le tipologie di atti da pubblicare all'Albo online con le relative finalità e tempi di pubblicazione.

Art. 4 – Tutela dei dati personali

1. Fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, la pubblicazione all'Albo online di atti e documenti avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, nonché di indispensabilità dei dati





rispetto allo scopo della pubblicazione, secondo una valutazione da svolgersi in concreto e caso per caso.

2. Ciascun responsabile di procedimento valuta il rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e completezza dei dati personali rispetto alla finalità della pubblicazione, provvedendo alla redazione della proposta di atto e dell'esemplare da pubblicare all'Albo online, garantendo in ogni caso la corretta protezione dei dati personali, mediante il ricorso ad uno dei criteri previsti al successivo comma 4, oggetto di motivazione.
3. Per i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, secondo la definizione fornita dal D.Lgs. 196/2003, ai fini della pubblicazione è valutata in concreto la indispensabilità dei dati da diffondere rispetto alla finalità della pubblicazione.
4. Al fine di garantire la protezione dei dati personali, il responsabile di procedimento, all'esito dell'analisi di proporzionalità e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità, redige l'esemplare dell'atto da pubblicare utilizzando uno dei seguenti criteri:
 - cifratura dei dati identificativi, mediante indicazione delle sole iniziali del soggetto interessato, nelle ipotesi in cui si voglia far conoscere l'oggetto del provvedimento, tutelando l'identità del diretto interessato;
 - utilizzo di omissis, al fine di garantire la protezione dei dati personali;
 - predisposizione di un allegato riservato, contenente i dati personali, che siano eccedenti ovvero non indispensabili ai fini della pubblicazione.
5. I documenti pubblicati all'Albo online sono redatti e pubblicati in modo che sia impedita la loro indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni al sito dell'Amministrazione, sia durante il periodo di pubblicazione sia successivamente. Questo per impedire l'indiscriminata e incondizionata reperibilità dei dati personali in internet, nonché per evitare la "decontestualizzazione del dato" estrapolandolo dal sito web e dal documento in cui è contenuto.
6. I documenti sono pubblicati all'Albo online nel rispetto dei limiti temporali individuati dalle disposizioni normative di riferimento e indicati nell'allegato A. Trascorso tale periodo sono rimossi dall'Albo per garantire il diritto all'oblio degli interessati. Tuttavia, qualora tali documenti siano rilevanti ai fini della trasparenza amministrativa e del diritto di informazione relativamente alle attività e ai servizi della pubblica amministrazione, è garantita la loro pubblicazione in altre sezioni del sito web istituzionale dell'Amministrazione.
7. Al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti, l'Albo online dell'Amministrazione è realizzato con una soluzione tecnologica che ostacola le operazioni di duplicazione massiva dei documenti in esso pubblicati mediante l'utilizzo di software e programmi automatici.
8. L'Amministrazione garantisce che i documenti informatici pubblicati all'Albo online siano conformi e corrispondenti agli atti e provvedimenti amministrativi originali. A tale scopo, nella loro formazione si adottano misure volte a prevenire cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni dei dati in essi contenuti.

Art. 5 – Formazione dei documenti da pubblicare all'Albo online

- La formazione degli atti e dei documenti da pubblicare all'Albo online tiene conto della necessità di tutelare il diritto alla riservatezza dei dati personali, bilanciando l'osservanza del principio della trasparenza dell'azione amministrativa con il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati. A tal fine, si adottano gli accorgimenti di cui al precedente articolo 4, comma 4.



- La responsabilità della formazione e redazione degli atti e dei documenti da pubblicare all'Albo online, sotto il profilo amministrativo, giuridico e della tutela dei dati personali, è attribuita alle strutture organizzative competenti per funzioni e materia.
- Il formato elettronico dei documenti informatici prodotti dall'Amministrazione:
 - garantisce la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione;
 - assicura l'immutabilità nel tempo del contenuto e della forma;
 - è aperto, standard e documentato;
 - è affidabile, accurato e usabile;
 - è indipendente dall'ambiente tecnologico utilizzato per la rappresentazione a livello utente;
 - è conforme alla normativa vigente e alle indicazioni tecniche emanate da DigitPA.
 In nessun caso i documenti informatici prodotti dall'Amministrazione contengono macroistruzioni o codice eseguibile tali da modificarne il contenuto.
- Al fine di prevenire il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni dei dati contenuti negli atti e documenti pubblicati all'Albo online, questi sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, conforme alla normativa vigente, compatibilmente con gli strumenti in uso presso l'Amministrazione. Fanno eccezione gli atti deliberativi dell'Amministrazione e gli altri atti amministrativi (determinazioni, decreti e ordinanze) la cui pubblicazione viene gestita in modo automatico dal software gestionale dedicato alla tenuta dell'Albo online, di cui al successivo articolo 9 comma 1.
- Ai documenti informatici pubblicati all'Albo online è associato un riferimento temporale opponibile a terzi che, ai sensi della normativa vigente, assicura il mantenimento nel tempo della valenza giuridica delle firme ad essi apposte.

Art. 6 – Pubblicazione di atti e documenti per conto di altri soggetti

1. L'Amministrazione consente la pubblicazione all'Albo online istituito sul proprio sito istituzionale di atti e documenti di enti e organismi terzi.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in merito al contenuto degli atti e documenti di cui al comma 1, anche e soprattutto con riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali, che costituiscono obblighi gravanti sull'ente che ne richiede la pubblicazione.
3. Se i documenti di cui al comma 1 sono prodotti su supporto informatico, questi devono essere trasmessi all'Amministrazione con una soluzione tecnologica che ne garantisca l'integrità, l'immodificabilità e la provenienza. In ogni caso, per questa tipologia di atti e documenti, si applicano le regole di cui al precedente articolo 5.
4. Gli atti da pubblicare devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.certaldo@postacert.toscana.it **in formato pdf firmato digitalmente (nome file.pdf/P7M)**, ed eventuali evoluzioni dei documenti firmati digitalmente.

Art. 7 – Responsabilità della pubblicazione all'Albo online

- La responsabilità della pubblicazione degli atti e documenti è attribuita all'ufficio che gestisce l'Albo online che assicura:
 - la digitalizzazione degli atti e documenti prodotti su supporto analogico, in conformità alla normativa vigente;
 - la pubblicazione all'Albo online dei documenti informatici originali e di quelli risultanti dal processo di digitalizzazione di cui al punto a);
 - la gestione del registro delle pubblicazioni;
 - l'invio del referto all'ufficio o ente proponente.
- La responsabilità dei contenuti degli atti e dei documenti soggetti a registrazione è totalmente degli uffici che li producono, oppure degli enti o organismi esterni che ne richiedono la pubblicazione all'Albo online dell'Amministrazione.

COMMUNE D

Art. 8 – Dati di contesto

1. Le informazioni minime necessarie per la pubblicazione di un documento all'Albo online dell'Amministrazione sono:
 - a. Tipologia del documento
 - b. Oggetto del documento
 - c. Estremi del documento
 - d. Ente/ufficio che ne richiede la pubblicazione
 - e. Testo del documento
 - f. Periodo di pubblicazione
 - g. Indicazione di eventuali misure di limitazione e qualificazione dell'accesso
 - h. Numero degli allegati
 - i. Descrizione degli allegati, con l'indicazione di eventuali parti cartacee non digitalizzabili
 - j. Documento firmato digitalmente
 - k. la firma in calce al documento firmato digitalmente deve recare la scritta "firmato digitalmente da....." nome e cognome del funzionario che ha apposto la firma digitale.

Art. 9 – Modalità e tempi di pubblicazione

1. Per la pubblicazione dei documenti all'Albo online, la produzione del registro delle pubblicazioni di cui al successivo articolo 10 e l'esecuzione di ogni altra operazione inerente alla tenuta dell'Albo pretorio, l'Amministrazione utilizza un software gestionale dedicato che garantisce l'univoca identificazione degli utenti, il tracciamento e la memorizzazione delle operazioni eseguite da ciascun utente, la gestione sicura e affidabile delle registrazioni relative ai documenti pubblicati.
2. La pubblicazione degli atti, a seconda delle finalità, avviene secondo una delle forme di seguito individuate:
 4. integralmente;
 5. per estratto;
 6. mediante avviso di adozione di un atto.
3. La pubblicazione ha una durata corrispondente al tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge e viene riportata nell'allegato A.
4. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le festività civili.
5. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione e fine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento informatico.
6. Alla scadenza dei termini di cui al comma 3, gli atti già pubblicati non sono più visionabili all'Albo online, ma sono consultabili, per il completo esercizio del diritto di accesso, presso l'ufficio che li detiene, ovvero presso l'ente che ne ha richiesto la pubblicazione. Sono eventualmente consultabili anche in altre sezioni del sito web istituzionale dell'Amministrazione.
7. Durante il periodo di pubblicazione sono vietate la sostituzione e/o modificazione dei contenuti dei documenti. In caso di errori materiali o di omissioni, la pubblicazione del documento, con atto motivato del responsabile del provvedimento, deve essere annullata e ciò deve essere evidenziato sia sul documento sia nell'apposita sezione dell'Albo online. Qualora tale documento sia sostituito con il documento corretto, il computo dei giorni di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo.
8. Su motivata richiesta scritta dell'ufficio competente, la pubblicazione può essere interrotta. Tale evento deve essere annotato sia sul repertorio sia sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che l'ha disposto e del soggetto che ha eseguito l'interruzione.
9. L'Albo online deve essere accessibile in tutti i giorni dell'anno. Eventuali interruzioni,



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page.



determinate da cause di forza maggiore o da manutenzioni delle infrastrutture tecnologiche e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito web istituzionale e/o dell'Albo online, comportano l'attivazione di sistemi informatici sostitutivi e la sospensione del computo del tempo di pubblicazione.

Art. 10 – Registro delle pubblicazioni

1. Gli atti e documenti pubblicati all'Albo online sono annotati nel registro delle pubblicazioni dove, per ciascuno di essi, si riportano almeno i seguenti dati: ente/ufficio richiedente, oggetto del documento, data iniziale e finale della pubblicazione.
2. Il registro delle pubblicazioni è unico e la responsabilità della sua corretta tenuta è attribuita al responsabile dell'ufficio che gestisce l'Albo online.

Art. 11 – Archiviazione e conservazione di atti e documenti pubblicati

- Gli atti e i documenti pubblicati all'Albo online sono documenti informatici e, pertanto, sono archiviati e conservati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di archiviazione ottica sostitutiva e conservazione digitale, compatibilmente con gli strumenti in uso presso l'Amministrazione

Esempio non esaustivo

ALLEGATO A ELENCO DEGLI ATTI DA PUBBLICARE ALL'ALBO ONLINE

TIPOLOGIE	TEMPI DI PUBBLICAZIONE
Abusi edilizi	15 giorni
Appalto – esito di gara – aggiudicazione definitiva	30 giorni
Avvisi ad opponendum	15 giorni
Avvisi e bandi vari	Sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Avvisi convocazione Consigli comunali	Sino alla data fissata per il Consiglio comunale
Avviso ai creditori	60 giorni
Avviso di deposito	8 giorni
Avviso di rilascio concessione edilizia	15 giorni
Bandi per l'assunzione del personale	Sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
Cambio nome e cognome	30 giorni
Cancellazione AIRE	20 giorni
Cancellazione liste elettorali Reiscrizioni liste elettorali Ritiro tessera elettorale Iscrizioni liste elettorali Trasferimento elettorale	20 giorni
Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale	15 giorni
Determinazioni e decreti dell'Amministrazione	15 giorni

COMUNE

Commercio: graduatorie	8 giorni
Regolamenti	15 giorni
Ordinanze	15 giorni
Statuto comunale	30 giorni
Varianti al P.R.G.	30 giorni
Depositi casa comunale (art.140 c.p.c)	1 giorno
Depositi casa comunale (art.143 c.p.c.e art.60 dpr.600/73lett.e)	8 giorni

2) di dare atto che a norma dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Certaldo, nella Sezione Albo Pretorio on-line, all'indirizzo: www.comune.certaldo.fi.it;

3) di dare atto che il presente regolamento costituisce integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G. C. n. 261 del 29.12.2010 e s.m.i.;

4) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Quindi, ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia, con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

CONTINUE



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 allegati alla deliberazione di ~~Consiglio comunale~~/Giunta Comunale:

avente il seguente OGGETTO: Approvazione regolamento per la gestione dell'Albo Pretorio on line.

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione

Vedi sul retro eventuale parere contrario

Certaldo, 13/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Certaldo, 13/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.




Section of handwritten text, possibly a signature or a specific heading.

Another section of handwritten text, continuing the main body of the document.

Final section of handwritten text at the bottom of the page.



NOV 1917




NOV 1917

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

(Dott. Andrea Campinoti)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Ferdinando Ferrini)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Certaldo, 26 NOV 2012



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE




ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000):

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE




La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
 Modificata con atto n. _____ del _____


Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 26 NOV 2012



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

